

D.g.r. 3 dicembre 2018 - n. XI/915 Applicazione del fattore famiglia lombardo ai sensi della l.r. 10/2017 - Anno 2018

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Richiamato in particolare, l'art. 2 co. 1) del d.p.c.m. n. 159/2013, nella parte in cui prevede che «la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di partecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell'Area Sociale prevede l'implementazione del Fattore Famiglia Lombardo di cui alla legge regionale n. 10 del 27 marzo 2017;

Richiamata la legge regionale n. 10 del 27 marzo 2017 recante «Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie - Istituzione del Fattore Famiglia Lombardo» (di seguito FFL) che, all'art. 1, comma 1, istituisce il FFL quale specifico strumento integrativo per la definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono alla famiglia di accedere alle prestazioni erogate da Regione Lombardia, nonché alle prestazioni erogate dai comuni per interventi e finanziamenti di Regione Lombardia;

Richiamata altresì la norma dell'art. 1, comma 2 della legge regionale n. 10 del 27 marzo 2017, che prevede che il FFL costituisce un indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, garantisce condizioni migliorative, integrando ogni altro indicatore, coefficiente, quoziente di premialità per le famiglie, al fine della individuazione delle modalità di accesso alle prestazioni, negli ambiti di applicazione stabiliti dall'articolo 2 e secondo i principi previsti dall'articolo 3;

Dato atto che con decreto n. 14651 del 11 ottobre 2018 è stato costituito un gruppo di lavoro per l'avvio della sperimentazione del Fattore Famiglia Lombardo (FFL), partecipato da componenti della D.G. Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità, della D.G. Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile, della D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, della D.G. Welfare, della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, della D.G. Sport e Giovani, della ATS Insubria e dall'ATS Città Metropolitana di Milano, e con il supporto di Polis;

Considerato di procedere con una prima proposta sperimentale di applicazione del FFL in una logica di premialità che, declinata su parametri aggiuntivi a quelli già definiti per l'accesso alla misura fondata sul livello essenziale dell'ISEE, può determinare l'incremento del livello percentuale di copertura dell'agevolazione di base sul costo ammissibile, traducendosi pertanto in una condizione migliorativa del livello di concessione stesso, precisamente declinandosi negli indicatori e nei valori di seguito riportati:

1. $I_1 = (0, 2, 4, 6, 8)$ per un numero dei figli del nucleo familiare, come definito nella DSU dell'ISEE, pari a (1, 2, 3, 4, 5 o più);
2. $I_2 = 1$ se l'abitazione principale è gravata da un mutuo per l'acquisto, 0 altrimenti;
3. $I_3 = 1$ se la famiglia risiede in regione Lombardia per un periodo maggiore o uguale a 7 anni, 0 altrimenti;
4. $I_4 = 1$ se sono presenti in famiglia persone anziane di età maggiore o uguale a 65 anni, oltre la persona assistita, 0 altrimenti;
5. $I_5 = 1$ se sono presenti in famiglia donne in accertato stato di gravidanza, 0 altrimenti;
6. $I_6 = 1$ se sono presenti persone con disabilità o persone non autosufficienti oltre alla persona assistita, 0 altrimenti;

Considerato che la proposta è funzionale a garantire condizioni migliorative, prevedendo, nell'ambito e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, l'incremento del contributo di base, di un valore pari a 0.025 moltiplicato per il valore assunto da FFL come sopra definito considerando importanti elementi di priorità per le famiglie quali la presenza di mutuo per l'acqui-

sto dell'abitazione principale, l'anzianità di residenza in Regione Lombardia, il numero dei figli, la presenza di donne in stato di gravidanza, di anziani e o persone fragili, garantendo un possibile sostegno concreto dal punto di vista socio-economico alle situazioni di vulnerabilità;

Dato atto che nella seduta di Giunta del 3 dicembre 2018 viene approvata la misura «Bonus assistenti familiari» in attuazione della l.r. 15/2015 «Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari», quale contributo massimo pari al 50% dei costi per oneri previdenziali sostenuti dalla famiglia in relazione al contratto per assistenti familiari demandando alle ATS e agli ambiti territoriali la relativa attuazione;

Valutato di applicare per l'anno 2018 in via sperimentale l'indicatore sintetico Fattore Famiglia Lombardo alla misura «Bonus assistenti familiari», così come definito dai parametri e dai valori specificati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, demandandone l'attuazione agli ambiti territoriali sulla base di una procedura valutativa a sportello che verrà approvata con successivo atto della D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità fino a concorrenza delle risorse definite e nel rispetto delle norme in materia di privacy;

Stabilito di destinare per l'applicazione in via sperimentale del FFL risorse pari a 1.500.000,00 di euro che trovano copertura sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale per l'esercizio 2018;

Stabilito di demandare a successivo atto della Direzione Generale competente l'impegno e la liquidazione alle Agenzie di Tutela della Salute - ATS del riparto per Ambito territoriale delle risorse destinate all'attuazione del FFL, calcolato in base alla popolazione di età maggiore o uguale a 65 anni per ambito, in allineamento con il criterio assunto per il riparto delle risorse destinate alla misura «Bonus assistenti familiari»;

Stabilito di prevedere che le ATS provvedano:

- al trasferimento agli ambiti territoriali del riparto delle risorse nel rispetto della tempistica e delle modalità che saranno definite con successivo atto della Direzione Generale competente;
- a supportare gli Ambiti territoriali nell'applicazione dell'indicatore sintetico del FFL, facilitando l'adozione sul territorio di un sistema omogeneo per la relativa gestione e controllo;
- al monitoraggio quali quantitativo sull'attuazione sperimentale dell'indicatore sintetico del FFL istituito con il presente atto, attraverso l'utilizzo degli strumenti di rilevazione che verranno definiti con successivo atto della Direzione Generale competente;

Ritenuto di evidenziare che l'applicazione del FFL comporta il possibile incremento per la persona della misura agevolativa di base, attraverso il riconoscimento di una premialità a carico di un volume di risorse qualificato come budget distinto da quello collegato all'agevolazione di base sulle assistenti familiari, al fine di garantire pienamente l'applicazione dell'ISEE, quale livello essenziale delle prestazioni;

Dato atto che l'analisi quali-quantitativa derivante dall'attuazione del presente provvedimento è funzionale a concorrere all'adozione dell'atto di cui all'art. 1 comma 3 e art.2 comma 3, della legge regionale 10/2017;

Dato atto che la presente misura non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i destinatari finali sono solo persone fisiche e gli intermediari per la gestione della misura compresa la gestione delle risorse sono soggetti pubblici locali (Agenzie di tutela della salute - ATS, Ambiti territoriali);

Sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e ANCI rispettivamente in data 15 novembre 2018 e 16 novembre 2018, come da documentazione agli atti della Direzione generale competente;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della Giunta regionale;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 10 dicembre 2018

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di applicare per l'anno 2018 in via sperimentale l'indicatore sintetico Fattore Famiglia Lombardo alla misura «Bonus assistenti familiari», così come definito dai parametri e dai valori specificati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di demandare agli Ambiti territoriali l'attuazione del Fattore Famiglia Lombardo sulla base di una procedura valutativa a sportello che verrà approvata con successivo atto della D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, fino a concorrenza delle risorse definite e nel rispetto delle norme in materia di privacy;

3. di destinare per l'applicazione in via sperimentale del FFL risorse pari a 1.500.000,00 di euro che trovano copertura sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale per l'esercizio 2018;

4. di demandare a successivo atto della Direzione Generale competente l'impegno e la liquidazione alle ATS del riparto per Ambito territoriale delle risorse destinate all'attuazione del FFL, calcolato in base alla popolazione di età maggiore o uguale a 65 anni per ambito, in allineamento con il criterio assunto per il riparto delle risorse destinate alla misura «Bonus assistenti familiari»;

5. di prevedere che le ATS provvedano:

- al trasferimento agli ambiti territoriali del riparto delle risorse nel rispetto della tempistica e delle modalità che saranno definite con successivo atto della Direzione Generale competente;
- a supportare gli Ambiti territoriali nell'applicazione dell'indicatore sintetico del FFL, facilitando l'adozione sul territorio di un sistema omogeneo per la relativa gestione e controllo;
- al monitoraggio quali quantitativo sull'attuazione sperimentale dell'indicatore sintetico del FFL istituito con il presente atto, attraverso l'utilizzo degli strumenti di rilevazione che verranno definiti con successivo atto della Direzione Generale competente;

6. di evidenziare che l'applicazione del FFL comporta il possibile incremento per la persona della misura agevolativa di base, attraverso il riconoscimento di una premialità a carico di un volume di risorse qualificato come budget distinto da quello collegato all'agevolazione di base sulle assistenti familiari, al fine di garantire pienamente l'applicazione dell'ISEE, quale livello essenziale delle prestazioni;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi, in attuazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

Allegato A

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO	Applicazione del fattore famiglia lombardo (di seguito FFL) ai sensi della Lr. 10/2017 – anno 2018.
FINALITÀ	Incremento del livello di contributo previsto per la misura del Bonus assistenti familiari, a sostegno dei costi sostenuti per oneri previdenziali versati per il lavoro di cura prestato da assistenti familiari in applicazione del fattore famiglia lombardo ai sensi della Lr. 10/2017, per un valore pari allo 0,025 moltiplicato per il valore assunto dal FFL definito dai parametri più sotto declinati.
R.A. DEL PRS XI LGS.	R.A: 151 Sostegno a famiglie vulnerabili o in difficoltà economica e tutela ai minori inseriti in famiglie in condizioni di fragilità con progetti di inclusione sociale
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>La persona assistita o, se diversa, la persona che sottoscrive il contratto di assistenza solo qualora facente parte dello stesso nucleo anagrafico, che accede alla misura del Bonus assistenti familiari, sulla base dell'applicazione dei parametri e dei valori costitutivi dell'indicatore sintetico del FFL di seguito declinati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 11 = (0, 2, 4, 6, 8) per un numero di figli nel nucleo familiare, come definito nella DSU dell'ISEE, pari a 1, 2, 3, 4, 5 o più 2. 12 = 1 se l'abitazione principale è gravata da un mutuo per l'acquisto, 0 altrimenti; 3. 13 = 1 se la famiglia risiede in regione Lombardia un periodo maggiore o uguale a 7 anni, 0 altrimenti; 4. 14 = 1 se sono presenti in famiglia persone anziane (età maggiore o uguale a 65 anni compiuti) oltre la persona assistita, 0 altrimenti 5. 15 = 1 se sono presenti in famiglia donne in accertato stato di gravidanza, 0 altrimenti; 6. 16 = 1 se sono presenti persone con disabilità o persone non autosufficienti oltre alla persona assistita, 0 altrimenti
SOGGETTO GESTORE	<p>Agenzie di tutela della salute – ATS – con compiti di trasferimento del budget di risorse agli Ambiti territoriali, di supporto agli stessi nell'applicazione dell'indicatore sintetico del FFL e di monitoraggio quali quantitativo sull'attuazione sperimentale dell'indicatore sintetico del FFL, attraverso l'utilizzo degli strumenti di rilevazione, secondo modalità che verranno definite con successivo atto della Direzione Generale competente.</p>

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 10 dicembre 2018

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
DOTAZIONE FINANZIARIA	Euro 1.500.000 per il contributo legato all'applicazione sperimentale del FFL.
FONTE DI FINANZIAMENTO	Risorse regionali
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Incremento del contributo di base legato alla misura Bonus assistenti familiari, con un valore pari allo 0,025 moltiplicato per il valore assunto del FFL in base ai parametri e a valori che lo costituiscono.
REGIME DI AIUTO DI STATO	La presente misura non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i destinatari finali sono solo persone fisiche e gli intermediari per la gestione della misura compresa la gestione delle risorse sono soggetti pubblici locali (Agenzie di tutela della salute – ATS, Ambiti territoriali).
INTERVENTI AMMISSIBILI	Contributo a fondo perduto a sostegno della famiglia per i costi sostenuti per oneri previdenziali versati per il lavoro di cura prestato da assistenti familiari.
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Procedura valutativa a sportello tramite il sistema regionale bandi on line, fino a esaurimento delle risorse legate anche alla dinamica di accesso al contributo di base.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	Le domande, da presentare su specifica piattaforma on line, sono istruite e valutate dall'Ambito territoriale competente secondo le modalità e nel rispetto delle tempistiche che verranno definite con successivo atto della Direzione generale competente.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Definizione da parte della Direzione generale competente dei budget di risorse per l'applicazione sperimentale del FFL agli Ambiti territoriali, in base ai dati ISTAT della popolazione di età uguale o superiore a 65 anni. Agli Ambiti territoriali le risorse sono erogate in due soluzioni (anticipazione e saldo) per il tramite delle ATS, secondo modalità che verranno definite con successivo atto della DG Politiche per la Famiglia, genitorialità e pari opportunità, in allineamento all'agevolazione relativa al Bonus assistenti familiari. Il contributo è erogato da parte degli Ambiti territoriali all'avente titolo in un'unica soluzione in esito alla positiva valutazione dei requisiti previsti, compresa la presentazione della documentazione attestante l'effettivo sostenimento

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	del costo, secondo le indicazioni che verranno definite con successivo atto della DG Politiche per la Famiglia, genitorialità e pari opportunità.